



Città di Lucca

MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. n. 19 del 19.03.2019 e
successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020,
deliberazione n. 69/2021, deliberazione n. 51/2022,
deliberazione n.35/2023, deliberazione n. 19/2024 e
deliberazione n.34/2025

Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi

1. Le tariffe sono approvate dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario o, in alternativa, in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, in accordo a quanto disposto dal punto 6.2 del MTR -2. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando anche, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, le rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi

1. Le tariffe sono approvate dal Comune entro il termine fissato da norme statali ~~per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali~~ sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario o, in alternativa, in continuità con i criteri adottati negli anni precedenti, in accordo a quanto disposto dal punto 6.2 del MTR -2. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.
3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando anche, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, le rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 15 – Soggetti obbligati 1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo. 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.	Art. 15 – Soggetti obbligati 1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. 2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, ~~con le precisazioni dell'articolo successivo.~~ 3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare (dal 01/01 al 31/12 dell'anno) o comunque inferiore o uguale a 6 mesi nel corso di due anni consecutivi, la Tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
--	--

Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 682, n. 5, Legge n. 147/2013, la determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10 %
fabbri, falegnamerie	15 %
laboratori di analisi mediche	15 %
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25 %
lavaggi autoveicoli	10 %
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15 %
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40 %
stamperie, vetrerie	20 %

2. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente che presentano la medesima difficoltà, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 682, n. 5, Legge n. 147/2013, la determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
Ambulatori medici , dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10 %
fabbri, falegnamerie	15 %
laboratori di analisi mediche	15 %
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25 %
lavaggi autoveicoli	10 %
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15 %
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40 %
stamperie, vetrerie	20 %

2. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente che presentano la medesima difficoltà, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio 1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità: a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%; b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%. 2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.	Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio 1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misure della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità: a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%; b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, considerando la viabilità pubblica la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%; c) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 7.000 mt lungo l'asse stradale o se la stessa non è raggiungibile dal Servizio pubblico attraverso la viabilità pubblica del Comune di Lucca, beneficia dell'esenzione totale dalla tariffa. 2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.
---	--

Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile 1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all’utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00. 2. E’ dovuta una riduzione di 2/3 della tariffa corrispettiva per una sola abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata né concessa in comodato d’uso, da parte di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza.	Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell’immobile 1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all’utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00. 2. ~~E’ dovuta una riduzione di 2/3 della tariffa corrispettiva per una sola abitazione posseduta in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, non locata né concessa in comodato d’uso, da parte di un cittadino italiano residente all’estero e iscritto all’AIRE, già pensionato nel paese di residenza.~~ Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata, né data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tariffa sui rifiuti è dovuta in misura ridotta di due terzi.
---	---

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:

a) Utenze domestiche: le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.

b) Utenze non domestiche: i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.

c) I locali e aree utilizzati dal Comune per uffici e servizi.

d) Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'Ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.

2. Le utenze domestiche che, per la presenza di bambini e/o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (c.d. pannolini o pannoloni) possono richiedere un servizio di ritiro/conferimento aggiuntivo per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile dell'utenza richiedente.

3. Le utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacchi per dialisi e cateteri, possono richiedere un servizio di ritiro aggiuntivo, per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:

~~a) Utenze domestiche: le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.~~

~~a~~b) Utenze non domestiche: i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.

~~b~~e) I locali e aree utilizzati dal Comune per uffici e servizi.

~~c~~d) Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'Ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.

2. Le utenze domestiche che, per la presenza di bambini e/o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (c.d. pannolini o pannoloni) possono richiedere un servizio di ritiro/conferimento aggiuntivo per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile dell'utenza richiedente.

3. Le utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacchi per dialisi e cateteri, possono richiedere un servizio di ritiro aggiuntivo, per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile dell'utenza

dell'utenza richiedente. 4. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.	richiedente. 4. Nella determinazione della tariffa si dovrà tenere conto anche del costo di tali esenzioni ed agevolazioni.
	Art. 29 bis – Agevolazioni sociali 1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, accorda ai soggetti, che versino in condizione di disagio sociale ed economico, riduzioni sul pagamento della tariffa, senza che i relativi sgravi vadano a gravare sulle rimanenti utenze. I soggetti che, previa richiesta da inoltrare all'Ufficio competente, hanno titolo per la concessione dei contributi sono individuati annualmente con specifico atto dell'Ente.

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 90 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.

4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.

5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 90 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.

6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e

dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali; e) Numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali; f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. Utenze non domestiche: a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività; b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC; c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica; d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne; 7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta. 8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione. 9. La comunicazione di cessazione dei presupposti del possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione. La comunicazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: • data di cessazione del possesso/detenzione; • generalità del soggetto dichiarante e relativo/i codice fiscale e residenza; • recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica; • generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica • estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno dell'immobile; • nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici	destinazione d'uso dei singoli locali; e) Numero, generalità e codice fiscale degli occupanti i locali; f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi; g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; h) nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario dell'immobile se diverso dal possessore. Utenze non domestiche: a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività; b) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC; c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica; d) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società; e) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne; 7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta. 8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 90 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione. 9. La comunicazione di cessazione dei presupposti del possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 90 giorni dal verificarsi della cessazione. La comunicazione di cessazione deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: • data di cessazione del possesso/detenzione; • generalità del soggetto dichiarante e relativo/i codice fiscale e residenza; • recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica; • generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica • estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno dell'immobile;
--	---

nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 10. La cessazione dell'utenza comporta comunque l'obbligo di mantenere l'attrezzatura concessa in comodato d'uso ad eccezione dei casi seguenti, in cui deve essere riconsegnata: - trasferimento in un immobile posto nel Centro Storico o provvisto di contenitori condominiali; - emigrazione fuori dal Comune di Lucca; - opzione di conferimento diretto dei rifiuti come indicato all'art. 25, comma 3 del presente Regolamento." 11. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso. 12. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza. 13. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili. 14. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di	• nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. 10. La cessazione dell'utenza comporta comunque l'obbligo di mantenere l'attrezzatura concessa in comodato d'uso ad eccezione dei casi seguenti, in cui deve essere riconsegnata: - trasferimento in un immobile posto nel Centro Storico o provvisto di contenitori condominiali; - emigrazione fuori dal Comune di Lucca; - opzione di conferimento diretto dei rifiuti come indicato all'art. 25, comma 3 del presente Regolamento." 11. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto. In caso di decesso del titolare dell'utenza, con nucleo familiare composto da unico occupante, la cessazione sarà effettuata d'ufficio alla data del decesso. 12. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza. 13. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate o comunque qualora la cessazione risulti da elementi certi ed indiscutibili. 14. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di
--	--

nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.	nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.
---	---

Art. 35 – Controlli

1. L'Ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 15 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 31.
2. Nell'esercizio di detta attività l'Ente gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale dell'Ente gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sulle dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione, sui sistemi di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. L'Ente gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente all'autocompostaggio. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica dell'autocompostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.
6. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. A

Art. 35 – Controlli

1. L'Ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 15 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 31.
2. Nell'esercizio di detta attività l'Ente gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale dell'Ente gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sulle dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione, sui sistemi di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. L'Ente gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente all'autocompostaggio. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica dell'autocompostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.
6. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa. A

tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale (totale escluse aree scoperte), mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:

Componenti nucleo familiare	Superficie di riferimento
	mq
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300

tale fine l'Ente gestore procederà a notificare un avviso di accertamento per omessa denuncia che diverrà esecutivo nel caso di mancato pagamento di quanto richiesto entro i termini in esso indicati. In questo caso l'Ente gestore sarà legittimato ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione come previsti dall'art. 1, comma 803, lettera a) L. n. 160/2019.

8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale (totale escluse aree scoperte), mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:

Componenti nucleo familiare	Superficie di riferimento
	mq
1	~~50~~ 112
2	~~100~~ 121
3	~~150~~ 124
4	~~200~~ 132
5	~~250~~ 139
6	~~300~~ 227

Art. 41 – Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo. 3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15.05.2023 e successive modifiche ed integrazioni.	Art. 41 – Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia. 2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo. 3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ~~35 del 15.05.2023~~ 34 del 22.04.2025 e successive modifiche ed integrazioni.
--	--

Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200

Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
1 bis	Convitti
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200

	mq
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

	mq
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche (CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158)				Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche (CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158)			
C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE				C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	attività	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI		attività	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46	1 bis	Convitti	0,43	0,61
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	2	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67	3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte	0,43	0,52
6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59	5	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	6	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
9	Case di cura e riposo	0,89	1,47	7	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
10	Ospedali	0,82	1,70	8	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
11	Uffici, agenzie	0,97	1,47	9	Case di cura e riposo	0,89	1,47
12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,51	0,86	10	Ospedali	0,82	1,70
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22	11	Uffici, agenzie	0,97	1,47
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44	12	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,51	0,86

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86	13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59	14	Edicole, farmacie, tabaccaia, plurilicenze	0,96	1,44
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12	15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99	16	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26	17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
24	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04	22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34	23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	24	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq	1,49	2,34
28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq	1,49	2,34
29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58	26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
30	Discoteche e night club	0,74	1,83				

	27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
	28	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
	29	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58
	30	Discoteche e night club	0,74	1,83

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE		
attività	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2 Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5 Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6 Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7 Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8 Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9 Case di cura e riposo	8,21	13,55
10 Ospedali	7,55	15,67
11 Uffici, agenzie	8,90	13,55
12 Banche e istituti di cre-dito, studi professionali	4,68	7,89
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE		
attività	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
1 Convitti bis	3,98	5,65
2 Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
3 Parcheggi ad uso bis pubblico di autoveicoli in aree scoperte	4,00	4,80
4 Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5 Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6 Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7 Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8 Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9 Case di cura e riposo	8,21	13,55
10 Ospedali	7,55	15,67
11 Uffici, agenzie	8,90	13,55
12 Banche e istituti di credito, studi professionali	4,68	7,89
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21
15 Negozi particolari quali	6,66	7,90

15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90		filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato		
16	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63		16 Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32		17 Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	9,00	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10		18 Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58		19 Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20		20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10		21 Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55		22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80		23 Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77		24 Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55		25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq	13,72	21,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50		25 Supermercati, pane e bis pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq	13,72	21,55
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96		26 Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
28	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20		27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
29	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50		28 Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
30	Discoteche e night club	6,80	16,83		29 Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50
					30 Discoteche e night club	6,80	16,83